

**ACCORDO QUADRO
PER L'ISTITUZIONE DI UN NETWORK FRA I SERVIZI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO**

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Parma, con sede in Parma, Strada Repubblica 39, CAP 43121, Codice Fiscale 80009290349, rappresentata dal Prefetto di Parma Dott. Giuseppe Forlani,

L'Università degli Studi di Parma, con sede in Parma, Via Università 12, CAP 43121, Codice Fiscale 00308780345, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Paolo Andrei,

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, con sede in Parma, via Gramsci 14, CAP 43126, Codice Fiscale 01874240342, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Massimo Fabi,

L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, con sede in Parma, Strada del Quartiere 2/A, CAP 43125, Codice Fiscale 01874230343, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Elena Saccenti,

Il Comune di Parma, con sede in Parma, Strada Repubblica 1, P.IVA e C.F. 00162210348, CAP 43121, rappresentato dal Sindaco Federico Pizzarotti,

La Provincia di Parma, con sede in Parma, Piazzale della Pace 1, CAP 43121, Codice Fiscale 80015230347, rappresentata da Presidente Filippo Fritelli

L'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, con sede in Parma, Strada Garibaldi 75, CAP 43121, Codice Fiscale 92038990344, rappresentata dal Segretario Generale Meuccio Berselli

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Parma, con sede in Parma, Via Chiavari 11/A, CAP 43125, rappresentato dal Comandante Dott. Vincenzo Giordano

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità dell'accordo quadro

Fine del presente accordo quadro è di instaurare un rapporto non episodico di collaborazione fra le parti, nel quale specifiche attività di formazione, divulgazione, innovazione e sperimentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, esercitate e promosse nell'ambito delle rispettive organizzazioni, possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, anche dando vita a progetti di ricerca e programmi formativi comuni.

Le finalità di cui al periodo precedente sono perseguite attraverso la formazione di un network di lavoro permanente costituito dai Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione delle Pubbliche Istituzioni firmatarie del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo quadro

Art. 2.1. Costituzione del network dei Servizi Prevenzione e Protezione

Con il presente atto è costituito e disciplinato il network permanente dei Servizi Prevenzione e Protezione delle Pubbliche Istituzioni del territorio.

Al network afferiscono i Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione delle Pubbliche Istituzioni firmatarie del presente accordo.

Attraverso il network, le Pubbliche Istituzioni contraenti favoriranno la collaborazione fra le parti nei settori di cui all'art. 1 del presente accordo quadro, anche mediante lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici e/o mediante la programmazione di iniziative comuni.

Art. 2.2. Coordinamento del network dei Servizi Prevenzione e Protezione

Il coordinamento interno del network dei Servizi Prevenzione e Protezione è affidato ai Responsabili pro tempore dei Servizi Prevenzione e Protezione delle seguenti Istituzioni:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Parma
- Università degli Studi di Parma

Art. 2.3 – Attività del network dei Servizi Prevenzione e Protezione

Il network intende prioritariamente favorire la programmazione di iniziative comuni nel rispetto di quanto disciplinato dell'art. 1 del presente atto.

Il network costituisce altresì:

- Strumento per il confronto su tematiche comuni, per la risoluzione di problemi di ordine trasversale, per lo scambio di informazioni;
- Luogo per favorire il dialogo fra i Servizi Prevenzione e Protezione delle Pubbliche Istituzioni e gli Organi di Vigilanza operanti nel territorio.

Il network persegue le proprie finalità attraverso le seguenti azioni:

- Programmazione di incontri e workshop su tematiche specifiche;
- Supporto per attività formative proprie dell'Università, mediante collaborazioni riguardanti lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati, lo svolgimento di esercitazioni, l'organizzazione di visite, conferenze, dibattiti e seminari;
- Attività di collaborazione scientifica e di consulenza reciproca nel settore della sicurezza sul lavoro, anche attraverso lo scambio di consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici.
- Programmazione di iniziative comuni dirette alla formazione e divulgazione nell'ambito disciplinare della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- Sviluppo e sperimentazione di metodi innovativi per la valutazione dei rischi e per la progettazione delle misure di prevenzione e protezione.

In particolare, la collaborazione potrà riguardare i settori di seguito individuati.

a) Formazione e divulgazione nell'ambito disciplinare della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro

Gli Enti firmatari, nell'ambito del network di cui al presente art. 2.3, favoriranno la programmazione di formazione e divulgazione nell'ambito disciplinare della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro per mezzo delle seguenti azioni:

- Programmazione congiunta di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Partecipazione in qualità di discenti o di relatori, all'interno di corsi, seminari e workshop organizzati in modo congiunto;
- Redazione congiunta di manuali informativi e linee guida.

Le attività di cui sopra, potranno essere di volta in volta più specificatamente definite mediante la stipula di appositi accordi scritti fra le parti, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno la presente convenzione quadro.

b) Sviluppo e sperimentazione di metodi innovativi per la valutazione dei rischi e per la progettazione delle misure di prevenzione e protezione

Gli Enti firmatari, anche nell'ambito del network di cui al presente art. 2.3, favoriranno la programmazione di iniziative finalizzate all'utilizzo di metodi innovativi per la valutazione dei rischi. Potranno essere costituite sedi per il confronto sui metodi adottati per la valutazione dei rischi, anche con riferimento alle interferenze, e per il confronto sui criteri adottati nella predisposizione delle misure di prevenzione e protezione. Lo scambio di informazioni ed il confronto potranno riguardare altresì i criteri da adottare per la predisposizione dei piani di emergenza.

Gli Enti firmatari favoriranno le iniziative di cui al presente punto b) anche mediante la partecipazione a bandi per l'acquisizione di fondi pubblici e privati destinati all'innovazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le attività di cui sopra, potranno essere di volta in volta più specificatamente definite mediante la stipula di appositi accordi scritti fra le parti, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno la presente convenzione quadro.

Art. 3 – Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, Gli Enti firmatari si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività prevista dal presente atto, l'accesso ad archivi, biblioteche e servizi bibliotecari, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'Art. 1, del rapporto collaborativo.

Il personale coinvolto nella collaborazione, nonché strutture, banche dati, archivi e biblioteche messi a disposizione delle parti saranno individuate negli accordi attuativi della presente convenzione quadro.

Art. 4 – Utilizzazione dei risultati

Le parti stabiliscono, quale principio generale, che i risultati derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione del presente accordo quadro saranno divulgati e pubblicati, affinché possano contribuire allo sviluppo delle conoscenze nel settore della sicurezza sul lavoro.

Le specifiche modalità di pubblicazione e divulgazione saranno individuate negli accordi attuativi della presente convenzione quadro.

Art. 5 – Copertura assicurativa

Gli Enti firmatari garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi del proprio personale strutturato impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

Qualora uno fra gli Enti firmatari dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Art. 6 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza del personale che presta la propria opera presso spazi e strutture diversi da quelli della propria Istituzione di afferenza, sono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Il personale che opera presso una sede ospitante è tenuto alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori stabilite con atti e regolamenti della sede ospitante.

Art. 7 – Responsabili della convenzione

Ogni Ente firmatario indica quale proprio referente per l'attuazione della presente convenzione il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione istituito secondo quanto stabilito dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Art. 8 – Accordi attuativi

Gli Enti firmatari conferiscono mandato ai Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione istituiti presso le relative sedi affinché, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e dei regolamenti interni adottati da ciascuna Istituzione, possano predisporre e proporre specifici accordi attuativi nell'ambito del presente accordo quadro.

Art. 9 – Durata, rinnovo e nuove adesioni

Il presente accordo quadro avrà la durata di cinque anni dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato di volta in volta attraverso la decisione congiunta degli Enti firmatari. Ciascuna delle parti potrà procedere al recesso dalla presente convenzione con un preavviso scritto di almeno tre mesi. L'adesione di nuovi Enti firmatari avverrà mediante trasmissione da parte dell'interessato di apposita lettera d'intenti. La partecipazione all'accordo quadro è in ogni caso riservata alle Pubbliche Istituzioni del territorio.

Qualsiasi modifica alla presente convenzione, dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore solo a seguito della relativa sottoscrizione.

Il presente accordo quadro avrà la durata di cinque anni dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato di volta in volta attraverso la decisione congiunta degli Enti firmatari. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso scritto di almeno tre mesi. L'adesione di nuovi Enti dovrà avvenire avverrà mediante trasmissione da parte dell'interessato di apposita lettera d'intenti avente data certa. Sulla suddetta richiesta dovranno pronunciarsi, entro sessanta giorni dal ricevimento, gli Enti firmatari. L'adesione all'accordo quadro è, in ogni caso, riservata alle Pubbliche Istituzioni della Provincia di Parma.

Qualsiasi modifica alla presente convenzione, dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore solo a seguito della relativa sottoscrizione.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Gli Enti firmatari provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Le parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo quadro.

Art. 11 - Controversie

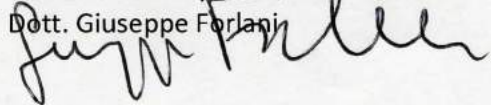
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione e che non fosse possibile comporre amichevolmente sarà di esclusiva competenza del foro di PARMA.

PARMA, 18 aprile 2018

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PARMA

il Prefetto della provincia di Parma

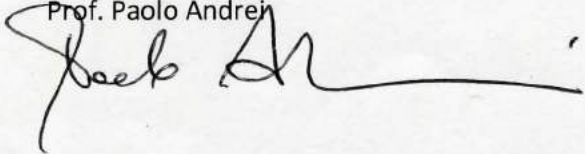
Dott. Giuseppe Forlani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Il Magnifico Rettore

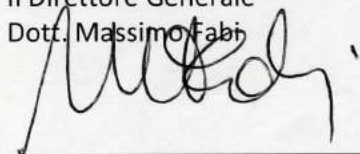
Prof. Paolo Andrei



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

Il Direttore Generale

Dott. Massimo Fabi



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA

Il Direttore Generale
Per la Dott.ssa Elena Saccenti
Dott.ssa Paola Bertoli

Proposte

COMUNE DI PARMA

Il Sindaco
Federico Pizzarotti

[Signature]

PROVINCIA DI PARMA

Per Il Presidente
Dott. Filippo Fritelli
Dott. Amilcare Bodria

[Signature]

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

Il Segretario Generale
Per il Dott. Meuccio Berselli
Dott.ssa Claudia Vezzani

Claudia Vezzani

COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI PARMA

Il Comandante
Dott. Vincenzo Giordano

Vincenzo Giordano